

**SIMONE
CALZOLAIO**

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Scienze della Comunicazione - UNIMC

IL POTERE GIUDIZIARIO

INDICE

- La funzione giurisdizionale
- L'organizzazione della magistratura
- Il **Consiglio superiore della magistratura**

LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE

- È attribuita a particolari organi dello Stato che Costituiscono, il **potere giudiziario**, e giudicano in posizione di **terzietà** e **imparzialità**.
- È una **potestà pubblica** e **autonoma** di dare applicazione concreta alle norme dell'ordinamento giuridico.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE*

*penali, civili, amministrative

- **Mediatore** (scelto dalle parti; propone soluzioni non vincolanti; soluzione: accordo)
- **Arbitro** (scelto dalle parti; impone una soluzione vincolante)
- **Giudice** (funzionario dallo Stato; deve essere terzo e imparziale; impone una soluzione vincolante)

TIPI DI GIURISDIZIONE

Magistratura ordinaria

- Penale
- Civile

Magistratura speciale (art. 102 Cost.)

- Amministrativa
- Contabile
- Tributaria
- Militare
- Altre (disp trans)

PRINCIPI COSTITUZIONALI

«La giustizia è amministrata in nome del popolo»

(art. 101, comma 1, Cost.)

- **Principi costituzionali** sul potere giudiziario:
 - soggezione dei giudici alla sola legge
 - autonomia e indipendenza da ogni altro potere
 - distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni
 - nomina dei magistrati per concorso e nomina di magistrati onorari
 - inamovibilità dei magistrati
 - riserva di legge in materia di norme sull'ordinamento giudiziario
 - Non liquet (in generale il giudice non può rifiutarsi di giudicare)

... GIUDICE NATURALE

- **Art. 25 Cost.** – Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
 - Giudice istituzionalmente competente per effetto di legge anteriore al fatto
 - divieto di mutamento di competenza con effetto retroattivo
 - divieto di disciplina che consenta poteri discrezionali nella determinazione del g. competente
 - la regola del giudice naturale contribuisce a garantire l'imparzialità
 - qui non rileva l'estraneità del giudice rispetto alle parti in causa – garantita da altre norme - quanto la predeterminazione legislativa della sua competenza
 - qui l'imparzialità si riferisce non al giudice-persona, ma all'ufficio giudiziario (imparzialità tutelata a due livelli: quello dell'ufficio e quello della persona)
- **Art. 102.2** – non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali (oltre quelli previsti dalla Costituzione stessa)

...AUTONOMIA E INDIPENDENZA

- **Art.101.2** – I giudici sono soggetti soltanto alla legge
- **Indipendenza e autonomia:**
 - **indipendenza (esterna):** riguarda l'intero ordine giudiziario e garantisce dai condizionamenti di altri poteri diversi dalla magistratura (es. Governo o Parlamento).
 - **autonomia (o indipendenza interna):** garanzia che opera all'interno dell'ordine giudiziario stesso a favore di ciascun magistrato (divieto di influenza o di intralcio delle funzioni di altri giudici).

L'INDIPENDENZA RISPETTO AL LEGISLATIVO

- **Impossibilità** che il Parlamento attraverso lo svolgimento della funzione legislativa:
 - ponga direttive sul modo di giudicare che limitino il libero convincimento del giudice;
 - approvi leggi al solo fine di sovvertire una decisione giurisdizionale.

L'INDIPENDENZA RISPETTO ALL'ESECUTIVO

- Nei confronti del *potere esecutivo* l'indipendenza si traduce:
 - Nell'**evitare** che il giudice possa subire **condizionamenti** nello svolgimento dei suoi delicati compiti di organo di giustizia da parte del Governo (es. ispezioni del Ministro della Giustizia).
 - Nell'**eliminare** qualsiasi facoltà per il Governo di disporre degli **interessi personali** del giudice relativamente alla sua stessa situazione giuridica di impiegato pubblico.

AUTONOMIA RISPETTO AL CORPO GIUDIZIARIO

- Piena **autonomia** di giudizio e nessuna soggezione di carattere gerarchico.
 - I giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101 comma 2 Cost.);
- **Inamovibilità**
 - “i magistrati sono inamovibili” (art. 107, comma 1)
- Nessuna preminenza di grado, di anzianità, etc.
 - “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni” (art. 107, comma 3)

Come garantire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura? (separazione dei poteri)

Come garantire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura?
(separazione dei poteri)

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

- Organo di «rilievo costituzionale»
- *di garanzia di indipendenza della funzione
giurisdizionale ordinaria*

LA COMPOSIZIONE

Art. 104 Cost., legge 195/1958 (modif. 2002)

Composizione del CSM

- **3 membri** di diritto: presidente della Repubblica (che lo presiede), primo presidente e procuratore generale della Corte di Cassazione
- **16 membri** eletti dai magistrati ordinari: **membri togati**
- **8 membri** eletti dal Parlamento in seduta comune: **membri laici**, tra i quali il CSM elegge il vicepresidente.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

- Secondo quanto dispone l'Art. 105 Cost., il CSM è competente a decidere su:

- assunzioni,
- assegnazioni di sedi e di funzioni,
- promozioni,
- trasferimenti,
- sanzioni disciplinari a carico dei magistrati
- in genere su tutto quel che riguarda lo *status* dei magistrati.

Specificato nella
legge (slide
successiva)

- Aver attribuito questi poteri alla competenza del CSM assume due significati:
 - realizzazione dell'«**autogoverno**» dei giudici
 - garantire **autonomia** dell'ordine giudiziario.

..LE FUNZIONI DEL CSM (ART. 105 COST. E LEGGE)

□ FUNZIONI

■ Deliberative:

- Assunzioni, assegnazioni di sedi, trasferimenti, promozioni
 - Atti impugnabili innanzi al giudice amministrativo.
- Provvedimenti **disciplinari**
 - Atti impugnabili innanzi alle SS.UU. Corte di cassazione

■ Propositive (verso il Parlamento e il Governo, in relazione ai servizi attinenti alla giustizia)

■ Consultive (da parte del Parlamento o del Governo sui disegni di legge in materia di ordinamento giudiziario)

GIUSTO PROCESSO (ART. 111 COST.)

- Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
- Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

GIUSTO PROCESSO (ART. 111 COST.)

- Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
- Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
- Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione